

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 19 ottobre 2024, n. 246

Decreto legge | 19 ottobre 2024 | n. 155

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 09.12.2024, n. 189 con decorrenza dal 13.12.2024.

Capo III Disposizioni in materia di enti territoriali

Articolo 9

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

Testo in vigore dal 13 dicembre 2024

1. Alla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli [articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216](#). L'attribuzione delle risorse di cui al primo periodo è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.
2. In attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 30 maggio 2023, è attribuito nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (1)
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
- 3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 09.12.2024, n. 189](#) con decorrenza dal 13.12.2024.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, [L. 09.12.2024, n. 189](#) con decorrenza dal 13.12.2024.